



Trento, 18 maggio 2011  
EP/LF/lb  
CIRCOLARE N. 28/2011

Agli Enti Soci

- LL.SS. -

OGGETTO: calcolo della soglia di anomalia ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del Regolamento di esecuzione della L.P. n. 26/1993. Chiarimenti operativi

Riportiamo di seguito la circolare elaborata dallo Sportello Appalti.

Come noto, l'articolo 24, comma 2, del Regolamento di esecuzione della legge provinciale in materia di lavori pubblici, approvato con DPGP 30/9/1994 n. 12-10/Leg, stabilisce le modalità di calcolo della soglia di anomalia delle offerte, mutate peraltro dalla normativa nazionale.

Sono stati segnalati alcuni casi in cui è nato un contenzioso tra stazione appaltante e imprese in ordine ai risultati del calcolo della percentuale. In particolare, la questione oggetto del contendere riguarda le modalità con cui tutte le medie previste nella procedura sono calcolate in relazione alle cifre decimali presentate dai concorrenti in sede di offerta.

Più chiaramente: nelle lettere di invito che descrivono la procedura solitamente si descrive nel seguente modo la procedura in parola:

1. viene calcolata la **media aritmetica M1** (determinata con \_\_\_ cifre decimali, con troncamento della \_\_\_) dei ribassi percentuali delle offerte ammesse, non prendendo in considerazione, e dunque escludendole dal calcolo, il 10 per cento - arrotondato all'unità superiore - delle offerte di maggiore e di minore ribasso;
2. vengono calcolati gli scarti dei ribassi che superano la media di cui al punto precedente, senza considerare le offerte di maggior ribasso non considerate nella fase precedente ai fini della determinazione della media M1 e si calcola la **media M2** degli scarti medesimi;
3. viene sommata la media M1 alla media M2 e si determina la **media M3**, che rappresenta la soglia dell'anomalia;
4. sono considerate anomale ed escluse dalla gara le offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla media M3".

Nella maggioranza dei casi è stato notato che le stazioni appaltanti stabiliscono la determinazione della media prendendo in considerazione tre cifre decimali, operando dunque il troncamento della quarta nel caso in cui vi fossero offerte con ribassi modulati con quattro o più cifre decimali.

Al riguardo, appaiono opportune alcune precisazioni.



Si osserva anzitutto che le norme di gara possono legittimamente effettuare la suddetta precisazione, salvo che la medesima risulti in tutta evidenza irragionevole o illogica: tale sarebbe, ad esempio, una norma che prevedesse di non prendere in considerazione i decimali o li arrotondasse alla cifra intera superiore o inferiore.

In secondo luogo, si fa presente che negli ultimi mesi numerose gare di appalto di lavori (con esclusione automatica delle offerte superiori alla soglia di anomalia) sono state aggiudicate grazie a minime differenze rispetto alla soglia di anomalia risultante, per la determinazione della quale – dunque – ha pesato in modo assai significativo la modalità scelta di troncamento dei decimali contenuti nelle offerte.

Si intende qui evidenziare che l'introduzione della precisazione secondo cui nel calcolo delle medie viene operato il troncamento dei decimali alla terza (o alla quarta) cifra decimale (o comunque a quella stabilita dalla stazione appaltante), appare opportuna al fine di consentire una maggiore chiarezza nel calcolo medesimo. Infatti, nelle offerte il ribasso è indicato in modi non omogenei, con decimali che variano solitamente da una a 4/5 cifre. Fatto rilevare che evidentemente nell'effettuare la somma delle offerte i decimali medesimi sono tutti conteggiati (pertanto anche quelli oltre la quantità stabilita), è nella determinazione del risultato che viene effettuato il troncamento alla cifra decimale prestabilita.

L'oggetto del contendere ha riguardato – in gare espletate sulla base dello schema sopra riportato - l'applicazione del troncamento prestabilito solo alla prima media calcolata (M1), come espressamente previsto nell'invito, o l'estensione di tale criterio alle due successive medie. Appare evidente (e tale è l'interpretazione che è sempre stata data nella prassi operativa) che la scelta di ritenere esteso il troncamento prestabilito a tutte le medie della procedura (M2 e M3) – nel caso evidentemente che ciò non sia specificatamente precisato - risponde alla logica che sottende la scelta di inserire nelle norme di gara la precisazione medesima. Una diversa interpretazione (che limitasse, cioè, il troncamento prestabilito alla sola media M1) sarebbe illogica e carente nella motivazione, essendo evidenti le ragioni che hanno indotto l'Amministrazione ad introdurre la precisazione medesima: diversamente ragionando, se ne dovrebbe concludere che l'indicazione consentirebbe solo di chiarire il calcolo della media M1, mentre per il calcolo delle medie successive si riproporrebbe il problema di quanti decimali tenere in considerazione, problematica che si intendeva risolvere in radice proprio con l'inserimento della clausola richiamata.

Al fine, comunque, di disciplinare ancora più chiaramente la fattispecie, si consiglia di aggiungere al punto 4 dello schema sopra riportato la precisazione secondo la quale **“Tutte le medie sopra indicate sono calcolate con il suddetto troncamento”**.

Ricordiamo che gli uffici del Consorzio sono a disposizione per ogni chiarimento che dovesse rendersi necessario.

Cordiali saluti.

Il Direttore  
dott. Alessandro Ceschi

Il Presidente  
dott. Marino Simoni